

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E PER IL
SERVIZIO DEL CIMITERO
DEL COMUNE DI SAN PROSPERO**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – COMPETENZA
- ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART. 4

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 5

CAPO IV – RISCONTRO DIAGNOSTICO

- ART. 6

CAPO V – RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI PARTE DI SALME A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

- ART. 7

CAPO VI – TRASPORTO DI SALME

- ART. 8 – DISCIPLINA DEL TRASPORTO DELLE SALME
- ART. 9 – ESCLUSIVA DEL SERVIZIO
- ART. 10 – PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA’
- ART. 11 – FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI
- ART. 12 – VIGILANZA PER IL TRASPORTO DELLE SALME
- ART. 13 – TRASPORTO DI SALME NELL’ULTIMA ABITAZIONE
- ART. 14 – TRASPORTO A MANO O A SPALLA
- ART. 15 – RIMESSE PER I CARRI

CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

- ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 17 – CIMITERI COMUNALI

CAPO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- ART. 18 – NORMATIVA
- ART. 19 – TERMINI
- ART. 20 – ONERI
- ART. 21 – EPIGRAFI

CAPO IX – CREMAZIONE

- ART. 22

CAPO X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 23 – NORMATIVA
- ART. 24 – ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 25 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 26 – ESTUMULAZIONI
- ART. 27 – ONERI

CAPO XI – SEPOLTURE PRIVATE

- ART. 28 – CARATTERISTICHE DELLE TOMBE E LOCULI
- ART. 29 – TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 29 BIS
- ART. 30 – TOMBE CONTIGUE
- ART. 31 – RINNOVO CONCESSIONI
- ART. 32 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 33 – CONCESSIONI – DOVERI GENERALI
- ART. 34 – CONCESSIONI – ENTITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA
- ART. 36 – INCURIA – ABBANDONO DELLE TOMBE
- ART. 37 – REVOCA
- ART. 38 – DECADENZA
- ART. 39 – RINUNCIA
- ART. 40 – RESTITUZIONE
- ART. 41 – COMPENSAZIONE PER LA TOMBA RINUNCIATA PER PERMUTA
- ART. 42 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
- ART. 43 – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

CAPO XII – CONCESSIONI PERPETUE

- ART. 44 – NORME TRANSITORIE
- ART. 45 – RECUPERO DI TOMBE A CONCESSIONE PERPETUA
- ART. 46 – RIMBORSO PER RINUNCIA DI TOMBA PERPETUA

CAPO XIII – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- ART. 47 – RICEVIMENTO DI SALME
- ART. 48 – SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI
- ART. 49 – ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO
- ART. 50 – DIVIETI DI INGRESSO NEI CIMITERI
- ART. 51 – RITI FUNEBRI
- ART. 52 – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
- ART. 53 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XIV – LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

- ART. 54 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONE
- ART. 55 – DEPOSITO CAUZIONALE – RESPONSABILITA'
- ART. 56 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
- ART. 57 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
- ART. 58 – ORARIO DI LAVORO

CAPO XV – PERSONALE DEL CIMITERO

- ART. 59 – OBBLIGHI DEL CUSTODE NECROFORO
- ART. 60 – INFRAZIONI DEL CUSTODE NECROFORO
- ART. 61 – VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 62 – SANZIONI
- ART. 63 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- ART. 64 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio del Comune.

ART. 2 COMPETENZA

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:
- a) l'Ufficio comunale incaricato per i servizi amministrativi e per il coordinamento dell'attività del personale addetto;
 - b) il servizio di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
 - c) l'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica;
 - d) l'Ufficio di stato civile per quanto di competenza.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi troveranno applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, d'ora innanzi definito R.P.M., nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5

1. Per il periodo di osservazione delle salme troveranno applicazione le norme di cui al Capo II e III del R.P.M.

CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 6

1. Per il riscontro diagnostico troverà applicazione la normativa di cui al Capo V del R.P.M.

CAPO V RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTE DI SALME A SCOPO DI TR;PIANTO TERAPEUTICO

ART. 7

1. Trova applicazione la normativa di cui al Capo VI e VII del R.P.M.

CAPO VI TRASPORTO DELLE SALME

ART. 8 DISCIPLINA DEL TRASPORTO DELLE SALME

1. Per il trasporto delle salme troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del R.P.M., nonché le norme sui trasporti funebri del presente regolamento.

ART. 9. ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

1. Il Comune assume con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio può essere gestito direttamente ovvero dato in concessione a terzi.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

ART. 10 PERCORSO DEL TPASPORTO–ORARI–MODALITA'

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773/1931, viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.
2. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo non autorizzata in luogo diverso dalla chiesa in cui si officeranno le esequie funebri.
3. Dietro richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie particolari.
4. I trasporti funebri si effettueranno negli orari stabiliti dal Sindaco.
5. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata si terrà conto della priorità delle domande pervenute.
6. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
7. E' sempre consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'U.S.L., salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

ART. 11 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in

difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafe, ecc.).

ART. 12 VIGILANZA PER IL TRASPORTO DELLE SALME

1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del R.P.M., ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 13 TPASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del R.P.M., all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere dell'U.S.L.

ART. 14 TRASPORTO A MANO O A SPALLA

1. E' consentito il trasporto a mano o a spalla della bara.

2. L'itinerario e le modalità della cerimonia saranno valutate di volta in volta dal Sindaco.

3. Il carro destinato al trasporto dovrà comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.

4. Anche se il trasporto sarà effettuato per intero o in parte a mano o a spalla dovrà essere corrisposto il pagamento dovuto per il trasporto con carro funebre.

ART. 15 RIMESSE PER I CARRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale e, oltre all'osservanza delle norme del regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le disposizioni generali sul servizio dei cimiteri troveranno applicazione le norme di cui al Capo IX del R.P.M.

ART. 17 CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone, per il seppellimento e la custodia delle salme, nei cimiteri di San Prospero – Staggia – S. Pietro – S. Lorenzo.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del R.P.M.

CAPO VIII INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 18 NORMATIVA

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del R.P.M. e del presente regolamento.

ART. 19 TERMINI

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri nel cimitero comunale.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei famigliari, sentita l'U.S.L., il feretro, potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati *I* il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i famigliari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del R.P.M. nazionale.

ART. 20 ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

4. Sono comunque sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera di materiali pregiati ed ornamentali.

ART.21 EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. In ogni epigrafe posta su loculi, tombe e cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e l'anno di nascita e di morte in caratteri latini.

CAPO IX CREMAZIONE

ART. 22

1. Per la cremazione trovano applicazione le norme di cui al Capo XVI del R.P.M.

2. Il diritto ad usufruire del servizio di cremazione gratuita è riservato ai defunti residenti al momento della morte.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 23 NORMATIVA

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno osservate le norme di cui al Capo XVII del R.P.M. e del presente regolamento.

ART. 24 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni non saranno eseguite nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione saranno collocati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai famigliari a comunicare il proprio indirizzo.

3. Comunque, dovrà essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, al famigliare più prossimo, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi.

ART. 25 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie saranno osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del R.P.M. nazionale.

ART. 26 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del R.P.M. nazionale e delle procedure del presente Capo.

ART. 27 ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune.

2. Gli oneri per tali operazioni sono a carico dei famigliari o, in assenza, del Comune, il quale depositerà le ossa rinvenute nell'ossario comune.

CAPO XI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 28 CARATTERISTICHE DELLE TOMBE O LOCULI

1. Le dimensioni minime delle tombe destinate alla tumulazione delle salme dovranno essere m. 0,75 x 2,30. Per tutte le norme di costruzione ci si dovrà attenere a quanto espressamente previsto dall'art. 76 del R.P.M. nazionale.

ART. 29
TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Nei cimiteri comunali sono previsti i seguenti tipi di sepolture con i tempi di concessioni a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) Loculi per tumulazione individuale – Concessione della durata di anni 30;
 - 2) Celle ossario per tumulazione di cassette di resti mortali – Concessione della dura di anni 30;
 - b) Sepoltura mediante concessione gratuita di fossa campo di inumazione – Concessione della durata di anni 10.

ART. 29 BIS

Per le tumulazioni delle salme dell'ala del cimitero del Capoluogo costituito da n. 128 loculi di cui n. 48 già occupati e con progetto di ampliamento già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/11/1999, si deve tassativamente seguire l'ordine di occupazione dal basso verso l'alto allo stesso costo, qualunque sia la posizione occupata dal loculo stesso.

ART. 30
TOMBE CONTIGUE

1. Nel caso di tumulazione del secondo membro della coppia o di due persone parenti di 1° grado, è consentito il trasferimento del primo in una tomba contigua per una durata per entrambe di anni 30.

ART. 31
RINNOVO CONCESSIONI

1. Alla scadenza delle concessioni, il concessionario, i famigliari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per ulteriore periodo di 10 anni salvo motivi di pubblico interesse.

ART. 32
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Con essa il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.
3. I loculi singoli e cellette per ossario sono riservate esclusivamente alla salma o resti mortali per la quale è stata rilasciata apposita concessione, pertanto il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere ceduto a terzi.

ART. 33
CONCESSIONI – DOVERI GENERALI

1. I concessionari o gli eredi del diritto d'uso delle tombe hanno facoltà di provvedere, a loro spese e secondo le prescrizioni indicate dal presente regolamento, alla installazione delle lapidi, cippi, fregi, ornamenti ecc., previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale sulla qualità, il colore e la forma delle stesse determinate con appositi atti.

2. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria

e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire, le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

3. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.

4. E' vietato farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Tutte le tombe o celle, la cui concessione sia scaduta, saranno concesse a nuovi richiedenti.

6. Nel periodo di validità della concessione, una o più salme, a richiesta degli aventi titolo, mediante nuova concessione onerosa e compensazione di cui all'art. 38, possono essere trasferite, in altra sepoltura, perdendo in questo caso il diritto d'uso della concessione precedente.

ART. 34 CONCESSIONI-ENTITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La concessione ed il relativo pagamento della sepoltura privata individuale viene stipulata dai famigliari o eredi entro 30 giorni dal decesso avvenuto di colui a cui è destinata.

2. La facoltà di acquisire il proprio diritto inalienabile della tumulazione singola o doppia, in posizione da determinarsi automaticamente da parte dell'Amministrazione Comunale al momento della tumulazione stessa, può essere esercitato da qualsiasi persona, nel cimitero comunale prescelto, previo versamento del corrispettivo del costo medio dei loculi al momento del contratto.

3. I richiedenti la concessione del diritto di tumulazione in tomba sono tenuti al pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione. Trascorso il termine di 30 giorni dalla sepoltura della salma senza che sia stato provveduto alla stipula e al pagamento del corrispettivo, si dovrà comunicare l'inadempienza ai famigliari o agli eredi e, se non provvederanno entro 30 giorni dalla comunicazione, si effettuerà l'inumazione della salma o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali.

ART. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA

1. L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato dal previsto contratto.

2. Se invece restano da pagare parti di concessioni o di servizi, il saldo sarà effettuato in base alla nuova tariffa.

ART. 36 INCURIA-ABBANDONO DELLE TOMBE

1. In caso di sepoltura abbandonata per morte degli aventi titolo il Comune provvederà alla manutenzione della tomba fino allo scadere della concessione. Il Comune potrà quindi disporre ex novo della sepoltura, previa sistemazione dei resti in essa contenuti in ossario comune.

2. In caso di abbandono della tomba per incuria si provvederà secondo le formalità di legge con avviso da affiggere, sulla tomba e all' albo pretorio, affinché gli aventi diritto adempiano alle obbligazioni prescritte dall'Amministrazione Comunale, esercitando nei loro confronti il diritto di rivalsa per le spese sostenute.

3. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere dichiarata decaduta la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo il termine prestabilito dall'ordinanza stessa,

provvedendo alla inumazione delle salme.

ART. 37
REVOCA

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.
2. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, in cambio, una sepoltura rispondente alle caratteristiche della concessione revocata, per la durata residua loro spettante.
3. I concessionari hanno diritto inoltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti mortali nel nuovo sito.

ART. 38
DECADENZA

1. La concessione potrà essere dichiarata decaduta, dall'Amministrazione, con notifica agli aventi diritto, nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura, per incuria, abbandono od altro non venga mantenuta in solido e decoroso stato secondo quanto previsto dall'art.36.
 - b) quando il procedimento di rivalsa delle spese sostenuto o da sostenersi dal Comune a norma degli artt. 35 e 36 risulti infruttuosa per insolvibilità degli aventi titolo.
 - c) quando gli aventi titolo si estinguono senza aver provveduto ai mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.
2. La decadenza contemplata dal precedente comma non dà diritto agli aventi titolo ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, l'atto predetto è altresì collocato sulla sepoltura nonché all'ingresso del cimitero.
4. Trascorso il termine di concessione i resti mortali contenuti nel loculo, devono essere a cura del Comune, estumulati e depositati in ossario comune.
5. Se la salma non ha raggiunto la completa mineralizzazione, deve essere preventivamente inumata nel campo comune con l'osservanza delle norme previste dal 2° e 3° comma dell'art. 87 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.
6. Adempiuto a quanto previsto nel precedente comma, il comune potrà disporre pienamente e liberamente del loculo.

ART. 39
RINUNCIA

1. La richiesta di traslazione della salma tumulata ad altro cimitero comporta la decadenza della concessione senza alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

ART. 40
RESTITUZIONE

1. Allo scadere della concessione la tomba si intende restituita al Comune.
2. Il concessionario uscente potrà tuttavia disporre per la sistemazione dei resti e salme, accollandosi gli oneri relativi.

ART. 41
COMPENSAZIONE PER LA TOMBA RINUNCIATA PER PERMUTA

1. In caso di rinuncia di una concessione di una tomba prima della scadenza, per permuta, al concessionario rinunciatario o suoi eredi non viene versato alcun rimborso per il loculo ceduto e deve essere pagato per intero il prezzo attuale del loculo di nuova concessione.

ART. 42
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Il piano regolatore generale può prevedere reparti cimiteriali speciali e separati per la sepoltura di salme di persone professanti uno stesso culto.
2. Alle comunità culturali storicamente consolidate, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle loro salme, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata del cimitero.

ART. 43
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori del cimitero e destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentita l'U.S.L.
2. Le costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico e delle altre norme contenute al Capo XXI del R.P.M.

CAPO XII
CONCESSIONI PERPETUE

ART. 44
NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 92 del R.P.M. e art. 29 del presente regolamento. Le concessioni per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri comunali sono a tempo determinato.
2. Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo seguente.

ART. 45
RECUPERO DI TOMBE A CONCESSIONE PERPETUA

1. Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma o inutilizzate, sono tramutate in concessioni a tempo determinato o revocate, con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il procedimento di cui al presente articolo sarà reso noto al pubblico ed agli aventi titolo, mediante avviso da affliggersi all'Albo Pretorio per almeno 2 mesi e con ogni altra idonea forma di diffusione (avvisi esposti nell'area cimiteriale).
3. In detto avviso sarà fissato il termine, non inferiore ad anni uno, decorrente dalla data di scadenza del periodo di affissione all'Albo Pretorio, entro cui i concessionari o gli aventi titolo potranno presentare, presso l'Ufficio Comunale per le concessioni cimiteriali, la dichiarazione di eventuale rinuncia alla concessione, ovvero la richiesta perché venga loro riconosciuto il diritto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per un ulteriore periodo di anni 15.
4. A coloro che rinunciano alla concessione, sarà corrisposto il rimborso di cui al successivo art.

46, con le modalità ivi previste.

5. Le concessione in perpetuo e quelle per le quali non è definibile la durata, per le quali non si sia presentato, nel termine predetto, alcun concessionario od avente titolo, saranno revocate, previa conferma di irreperibilità mediante certificazione anagrafica.

6. La procedura di ricerca verrà eseguita ogni anno per le concessioni che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dal 1° comma.

ART. 46.

RIMBORSO PER RINUNCIA DI TOMBA PERPETUA

1. Nei casi di rinuncia spontanea alla concessione di durata perpetua, al concessionario rinunciatario sarà corrisposto un rimborso pari ad un quinto del prezzo corrente della tomba al momento della rinuncia.

2. Il corrispettivo di cui sopra verrà riscosso dal concessionario, presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

CAPO XIII
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
ART. 47
RICEVIMENTO DI SALME

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre alle salme, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali, secondo l'art. 50 del R. P .M .

ART. 48
SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture.
2. Per gravi motivi, sentita l'U.S.L., il Sindaco potrà autorizzarli.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero per cause di forza maggiore in detti giorni festivi, potranno essere presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.
4. Nel caso di più festività consecutive, il Sindaco determina il giorno festivo, in deroga al 1° comma.

ART. 49
ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO

1. Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico previsti in apposita ordinanza.
2. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, con mezzo idoneo, quindici minuti prima dell'orario prescritto.

ART. 50
DIVIETI DI INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 51
RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 52
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio cimiteriale, può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.

2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.

3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

ART. 53
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi da caccia, animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione o il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina; fare questue senza autorizzazione;
- m) assistere alle esumazioni di salme senza consenso degli aventi titolo.

CAPO XIV

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 54
APPOSIZIONE DI LAPIDI-COSTRUZIONE

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzione di tombe, sepolcri ecc..., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere la concessione o, nulla osta comunale, che va richiesta prima dell'inizio di qualsiasi lavoro.

ART. 55
DEPOSITO CAUZIONALE-RESPONSABILITA'

1. Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa.

2. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

ART. 56 RECINZIONE AREE-MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimenti di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.

ART. 57 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 58 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è fissato dall'Amministrazione. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo in caso di particolari esigenze tecniche.

2. All'interno del cimitero, durante il rito funebre, si sospende provvisoriamente l'attività lavorativa che arrechi disturbo.

CAPO XV PERSONALE DEL CIMITERO

ART. 59 OBBLIGHI DEL CUSTODE NECROFORO

1. Il custode è addetto al servizio dei cimiteri comunali secondo il Regolamento Organico e i Contratti di lavoro.

2. E' responsabile della custodia e manutenzione del cimitero, nonché dei servizi che si svolgono al suo interno.

3. La sua presenza è necessaria durante lo svolgimento dei servizi funebri con il compito, per ogni salma ricevuta, di ritirare e conservare l'autorizzazione al seppellimento, e nel caso provenga da altro comune, ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

4. Provvede, inoltre:

- a) nelle operazioni di inumazione e tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione della salma, verificare che la cassa corrisponda ai requisiti di legge e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- b) sorvegliare le salme, giacenti nella camera mortuaria del cimitero, fino al termine del periodo di osservazione onde rilevare eventuali manifestazioni di vita;
- c) iscrivere sugli appositi registri, tenuti in doppio esemplare e distinti per cimitero, le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del R.P.M. Tali registri devono essere tenuti diligentemente e possono essere richiesti in qualsiasi momento.
- d) regolare l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale;
- e) durante le ore di apertura al pubblico sorvegliare che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti impartiti dal presente Regolamento;
- f) vigilare e accertarsi che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato, denunciando qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- g) controllare che vengano rispettate, da parte dei concessionari, tutte le norme del presente regolamento;
- h) provvedere alla regolare pulizia della camera mortuaria e di ogni altro locale del cimitero verificando il buon stato d'uso e di efficienza di tutta l'attrezzatura cimiteriale;
- i) curare l'area cimiteriale, le sue adiacenze e la strada d'accesso, provvedendo a: 1) pulizia dei viali; 2) manutenzione di piante, siepi, prati e fiori; 3) potature di alberi quando ciò è necessario;
- l) provvedere alle operazioni di seppellimento (scavi e reinterro);
- m) effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, provvedendo alla tumulazione delle salme con relativa chiusura in muratura delle tombe, alla traslazione e ogni altra operazione;
- n) assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si effettuano nel cimitero, praticando le occorrenti disinfezioni, lavaggi ecc.;
- o) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa delle salme che vengono scavate e deporre negli appositi contenitori i resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- p) provvedere, con appositi cippi forniti dal comune, alla segnalazione e alla manutenzione delle tombe nel campo comune;
- q) collaborare all'estrazione dal carro funebre, all'ingresso del cimitero, dei feretri e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle tombe o nelle fosse per completare la tumulazione o l'inumazione;
- r) recarsi nelle case dei defunti ed in qualunque altro luogo, dietro espresso ordine del Comune per aiutare a collocare le salme nelle casse o nel carro funebre, non prima di aver provveduto alla loro vestizione;
- s) effettuare la disinfezione delle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, dietro ordine dell'autorità preposta;
- t) recuperare le salme di deceduti per morte violenta, predisponendole per il trasporto nei depositi di osservazione;
- u) svolgere inoltre tutte quelle incombenze, che gli vengono richieste dall'autorità comunale preposta, necessarie per il regolare funzionamento del servizio;
- v) garantire la sorveglianza dei cimiteri, nei giorni ed ore stabiliti per l'apertura.

2. E' fatto salvo che l'autorità comunale possa disporre in qualsiasi momento che le operazioni suaccennate posso essere svolte anche da altro personale.

3. E' fatto divieto assoluto al custode–necroforo di appropriarsi di qualsiasi cosa appartenente ai feretri e di accettare compensi da terzi per i servizi cimiteriali prestati.

ART. 60 INFRAZIONI DEL CUSTODE NECROFORO

1. Il custode necroforo, contravvenendo ad alcuno degli obblighi impostigli col presente regolamento, sarà passibile dei provvedimenti disciplinari applicabili a norme del Regolamento Organico del personale e delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 61
VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. La U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62
SANZIONI

1. Le infrazioni al presente regolamento, quando non costituiscono altro particolare reato punito dal codice penale, e non rientrano nelle violazioni previste dagli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, sono punite ai sensi dell'art. 106 del T.U. Legge Comunale e Provinciale.
2. Si applicano le procedure della legge di depenalizzazione 24 novembre 1931, n. 689 (artt. 32 e 113).
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

ART. 63
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia, anteriori al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
 - a) al Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
 - b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;
 - c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

ART. 64
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.